

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Regionale n. 33 del 4/11/2002 “Testo unico leggi regionali in materia di turismo”, che ha coordinato in un unico testo le disposizioni in materia di turismo prevedendo una dettagliata ed organica disciplina di tutta la materia con riguardo anche alle strutture ricettive alberghiere;

Considerato che tra gli scopi prioritari della legge vi sono quelli connessi al riconoscimento del ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e la crescita della persona nella sua relazione con la località di soggiorno definendo gli strumenti della politica del turismo e, per questo, individuando gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico veneto;

Visto il Titolo 2, Capo 1, Sezione 1, della L.R. 33/2002 che definisce in particolare le diverse tipologie di strutture ricettive alberghiere, i requisiti per la classificazione di queste strutture, i criteri per la determinazione della superficie e delle cubature delle stanze;

Visto in particolare l’art. 24, che determina le modalità di calcolo delle superfici e delle cubature minime delle stanze d’albergo, introducendo una deroga per le strutture ricettive esistenti alla data del 2/04/1995;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 807 del 21/03/2006: “Testo unico leggi regionali in materia di turismo - indicazioni operative”, pubblicata sul BUR n. 37 del 18/04/2006, con la quale é stata data un’univoca interpretazione del contenuto della norma definendo le superfici e le cubature minime delle stanze delle strutture alberghiere;

Considerato che le dimensioni minime fissate con la DGRV n. 807 per le stanze d’albergo contrastano con le disposizioni dell’art. 27 del R.E. comunale vigente (e con quelle, identiche, dell’art. 26 del R.E. comunale adottato);

Ritenuto pertanto necessario prevedere il superamento di questo contrasto per poter permettere l’applicazione della L.R. 33/2002 e nello specifico del dispositivo della DGRV n. 807 del 21/03/2006 introducendo tuttavia alcune clausole limitative per garantire comunque una certa qualità del servizio offerto dalle strutture alberghiere;

Visto l’art. 48 c. 5 della L.R. 11/2004, che stabilisce che i piani regolatori generali mantengono la loro efficacia sino alla approvazione del primo PAT;

Visto sempre l’art. 48 c. 1bis della L.R. 11/2004, che si riporta per opportuna conoscenza: *“In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all’approvazione del primo PAT, possono essere adottate e approvate, ai sensi della normativa di cui al comma 1, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui all’articolo 50, commi da 3, 4 e 9, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni....”*;

Visto l’art. 50 c. 4 lettera “l” della L.R. 61/1985, che si riporta per opportuna conoscenza: *“Sono adottate e approvate dal comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali che interessano:*

l) le modifiche alle norme tecniche di attuazione e regolamento edilizi, con esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d’uso e delle modalità di attuazione”;

Vista la relazione redatta dal responsabile del settore, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di fare proprio detto lavoro e procedere quindi all’adozione della variante al PRG n° 31 ai sensi dell’art. 50 della L.R. n. 61/85, c. 4, lett. l) volta al “Recepimento della L.R. 33 del

4/11/2002 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), ed in particolare degli aspetti operativi di cui alla DGRV 807 del 21/03/2006 che dà indicazioni operative in ordine all'applicabilità della stessa citata legge, suddividendo le possibilità tra categorie e/o classificazioni (1,2,3,4,5 stelle o lusso) per preesistenza delle strutture al 2/04/1995" - ai sensi del combinato articolo 48 della L.R. 11/04 e art. 50 comma 4°, lettera "I", della L.R. 61/85, ma condizionando tuttavia l'applicazione della DGRV n. 807 del 21/03/2006 che riguarda le strutture alberghiere esistenti alla data del 2/04/1995 ma a condizione che successivamente a tale data non sia stato chiesto, ottenuto e realizzato alcun ampliamento e/o ristrutturazione edilizia o qualsiasi altro intervento che abbia potuto modificare l'originaria consistenza che, in caso contrario, sarà quella che potrà usufruire della deroga;

Richiamati:

- l'art. 42, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e successive modifiche e/o integrazioni;

Acquisiti:

- il parere favorevole della II^a Commissione Consiliare - Territorio ed Ambiente, espresso nella seduta del 24.04.2009;
- il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in appresso riportati ed allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Sentita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica e Pianificazione del territorio, Andrea Cosentino, che si rimanda integralmente al verbale della seduta della data odierna, ma che, per la parte più saliente, si riporta qui di seguito:

" Considerato che la formulazione del deliberato della presente proposta di delibera, in particolare per quanto riguarda l'ambito di applicazione della stessa normativa descritto al punto 2, e la formulazione dell'integrazione del R.E., risultano di non chiara e immediata lettura prestandosi di fatto ad una interpretazione che potrebbe risultare più restrittiva delle possibilità offerte dalla stessa legge e dalla successiva D.G.R.V. n. 807/2006, riprese peraltro dalla relazione tecnica che accompagna la proposta di delibera stessa, si propone:

- che venga precisato, così come proposto peraltro anche dai componenti della commissione territorio-ambiente durante la seduta del 24/09 u.s., che il riferimento per l'applicazione della normativa sia la "camera ricettiva" e non tanto la "struttura ricettiva" nella sua interezza o generalità;

- che per questo il punto 2) del deliberato e l'articolato che integra il R.E. vengano così di seguito modificati:

2) di condizionare l'applicazione della DGRV n. 807 del 21/03/2006 "Testo unico leggi regionali in materia di turismo - indicazioni operative", limitandola alle strutture alberghiere esistenti alla data del 2/04/1995 a condizione che l'aumento del numero dei posti letto riguardi le camere esistenti delle strutture ricettive per le quali successivamente alla stessa data non sia stato chiesto, ottenuto e realizzato alcun intervento di ampliamento e/o di ristrutturazione edilizia o altro intervento edilizio che abbia potuto modificarne la consistenza e a condizione che nella computazione delle superficie utile vengano esclusi i bagni ed inoltre gli anti e/o i disimpegni esistenti all'interno delle stanze aventi dimensioni inferiori a m. 2,0 x 2,0;

Art. 27 R.E. Vigente e Art. 26 R.E. Adottato, comma 3), lettera b1):

b1) Rispetto a quanto previsto al punto precedente sono comunque fatte salve le deroghe dimensionali previste dalla L.R. 33/2002 (art. 24) così come disciplinate dalla DGRV n. 807 del 21/03/2006, e eventuali successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle camere ricettive esistenti alla data del 2/04/1995 che successivamente a questa data non siano state oggetto di interventi di ampliamento e/o di ristrutturazione edilizia, computando nel calcolo della superficie solo stanze o porzioni di stanze aventi dimensioni maggiori di m. 2 x 2. "

Il Presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la presente proposta di delibera, integrata dall'emendamento richiesto dalla competente Commissione Consiliare e meglio specificato dall'Assessore Cosentino;

Con n. 10 voti favorevoli (Bronzato Polito Albertin Selmin C. Tosato Morello Rosin Brigo Mengato Selmin F.), n. 1 astenuto (Buja) e nessuno contrario, resi ed accertati secondo legge, avendo il Presidente proclamato l'esito della votazione:

DELIBERA

- 1)** di concordare con le finalità prefissate dalla Legge Regionale 4 novembre 2002 n. 33 "Testo unico leggi regionali in materia di turismo" e pertanto di recepire ed applicare per i motivi esposti in premessa, le disposizioni contenute nella stessa;
- 2)** di condizionare l'applicazione della DGRV n. 807 del 21/03/2006 "Testo unico leggi regionali in materia di turismo - indicazioni operative", limitandola alle strutture alberghiere esistenti alla data del 2/04/1995 a condizione che l'aumento del numero dei posti letto riguardi le camere esistenti delle strutture ricettive per le quali successivamente alla stessa data non sia stato chiesto, ottenuto e realizzato alcun intervento di ampliamento e/o di ristrutturazione edilizia o altro intervento edilizio che abbia potuto modificarne la consistenza e a condizione che nella computazione delle superficie utile vengano esclusi i bagni ed inoltre gli anti e/o i disimpegni esistenti all'interno delle stanze aventi dimensioni inferiori a m. 2,0 x 2,0;
- 3)** di prevedere che l'aggiornamento della ricettività, mediante l'aumento dei posti letto senza l'esecuzione di opere a ciò preordinate e nel rispetto di quanto disposto al precedente punto 2), venga presentato con DIA;
- 4)** di modificare il Regolamento Edilizio, lettera b1), nei termini meglio descritti in premessa;
- 5)** di adottare, pertanto, ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 61/85, c. 4, lett. l), la variante n. 31 al P.R.G. vigente volta al: "Recepimento della L.R. 33 del 4/11/2002 "(Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), ed in particolare degli aspetti operativi di cui alla DGRV 807 del 21/03/2006 che dà indicazioni operative in ordine all'applicabilità della stessa citata legge, suddividendo le possibilità tra categorie e/o classificazioni (1,2,3,4,5 stelle o lusso) per preesistenza delle strutture al 2/04/1995" e composta dai seguenti elaborati:
 1. relazione tecnica;
 2. estratto R.E. - stato attuale;
 3. estratto R.E. - stato modificato;
 4. estratto R.E. - stato comparativo;

- 6) di dare atto che tale variante non comporta alcuna variazione al dimensionamento del Piano Regolatore Generale ma solo alle modalità costruttive contemplate nel R.E.;
- 7) di depositare, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 50, L.R. n. 61/85, la presente variante a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del Comune e della Provincia; dell'avvenuto deposito verrà data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune e della Provincia e mediante l'affissione di manifesti; nei venti giorni successivi chiunque potrà presentare osservazioni alla variante adottata.

A questo punto il Consigliere Buja propone di chiudere la seduta, rinviando la trattazione degli argomenti proposti dalla Minoranza a future sedute;

Il Presidente mette ai voti tale proposta che, ottenendo n. 11 favorevoli unanimi (Bronzato Polito Buja Albertin Selmin C. Tosato Morello Rosin Brigo Mengato Selmin F.), resi ed accertati secondo legge, viene approvata; avendone il Presidente proclamato l'esito.